

Ogni
Giorno

LA BANDIERA ITALIANA

Un
Grano

MONITORE DEL POPOLO

IN PROVINCIA.

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre

Buc. 1,50

DIREZIONE

Nello Stab. Tipografico de' fratelli de Angelis Vico Pellegrini N.° 4. p. p.
Non si ricevono lettere, plichi, gruppi se non affrancati
Le associazioni per le Provincie cominceranno dal .° e dal 16 del mese

Un numero arretrato grana 2.

PEL RESTO D' ITALIA

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre

Franchi 7,50.

Napoli 6 Luglio.

ATTI UFFICIALI

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

(continuazione v. il num. prec.)

Art. 13. Le spese della divisione cederanno a carico di tutti coloro che vi concorrono, in proporzione della quota a ciascuno assegnata. In tali spese sono compresi quelle degli agenti, periti, agrimensori, indicatori, atti d'intima, ed altro; non che le somme che i Commissari stimeranno accordare per gratificazione agli impiegati delle Segreterie di governo, d'Intendenza o di Comuni, da essi adibiti. Dovranno tali spese essere anticipate dai Comuni, che ne saranno rinfanciati da chi e come per legge. Per farvi fronte i Commissari potranno valersi, senza bisogno di superiore preventiva autorizzazione, di qualunque articolo dello stato finanziario delle università, che possa offrirne latitudine, ponendosi all'uopo di accordo col Governatore della provincia.

Art. 14. Ogni spesa sarà pagata direttamente alla persona cui va dovuta, dal Cassiere comunale, e su mandato del Sindaco, tratto dietro ordine in iscritto del Commissario, onde figurar nei conti morali e materiali.

Art. 15. Per le indennità da darsi agli agenti distrettuali, ai periti, agli agrimensori e ad altre persone impiegate nelle operazioni della divisione i Commissari si faranno presentare dai Governatori il regolamento, che ai termini dell'art. 45 del decreto dei 3 dicembre 1808 dove esiste in ciascuna provincia. In mancanza, facendo anticipare loro, nel corso della operazione una somma per provvedere alle spese giornaliere di viaggio, cibaria ed altro, dopo sentito il parere del Consiglio comunale interessato, e secondo i luoghi, determineranno il compenso definitivo a ciascuno dovuto, in proporzione del lavoro e della maggiore o minore celebrità, con cui lo avrà condotto a termine.

Art. 16. Le parti interessate nelle operazioni da compiersi dai Commissari, qualora non abbiano domicilio reale nel Comune ove dovrà procedersi allo scioglimento delle promiscuità, alla divisione, alle reintegre ed anche alle conciliazioni, dovranno fare la elezione del loro domicilio nel detto comune fra 20 giorni dalla data di un bando analogo, che a cura del Commissario sarà emanato in ciascun Comune.

Il bando enuncierà specificatamente le terre demaniali, per le quali si procede.

La elezione del domicilio si dovrà far conoscere al Sindaco uel Comune e al Governatore della provincia con atto di usciere, loro intimato nelle forme ordinarie del rito, il cui originale sarà da essi vidimato.

Così nel comune, come nella Segreteria del Governo, sarà perciò tenuto apposito registro, sul quale sarà scritto con ordine numerico il domicilio nel registro verrà nel momento dell'apposizione del visto notato sull'atto originale, che sarà conservato dalle parti.

Art. 17. Tutte le intimazioni al domicilio eletto dalle parti, non escluso il reclamo alla G. C. dei conti avverso le ordinanze, saranno validi. Il reclamo sarà sempre devolutivo.

Art. 18. Ove le parti abbiano ommesso di fare nel termine sopra stabilito la elezione del domicilio nel detto Comune, sarà valida l'intimazione fatta per bando nel Comune medesimo, e nella Cancelleria del Giudice di mandamento, il quale ne visiterà l'originale, e ne farà prendere nota in apposito registro.

Art. 19. Ogni atto del procedimento sarà fatto pel ministero del servente comunale alla persona o al domicilio delle parti, qualora abbiano domicilio reali nel Comune.

Le ordinanze definitive delle operazioni ed i reclami contro le stesse dovranno poi essere intimati nelle forme prescritte dalla legge dei 25 marzo 1817.

Art. 20. I Commissari in caso di dubbio, procederanno secondo le disposizioni contenute nel decreto dei 3 luglio 1810 e nel rescritto dei 27 gennaio 1816.

CAPO II.

Delle conciliazioni.

Art. 21. I Commissari demaniali inizieranno le loro operazioni in ciascun Comune prendendo cognizione di tutti i giudizi pendenti e di tutti le conciliazioni intraprese, per menarli a fine, per quanto riguarda la materia demaniale.

Art. 22. In quanto ai giudizi pendenti, il cui procedimento non sia ancora espletato, faranno opera di comporre le parti ad amichevoli accordi.

Se vi riusciranno, manderanno subito i verbali di conciliazione al Dicastero dell'Interno, perchè sieno ritualmente approvati.

Se l'esperimento riesca inutile, ne daranno subito avviso a chi di diritto, perchè i giudizi, dovunque pendenti, sieno immediatamente continuati e compiuti secondo la legge.

Circa i giudizi che trovansi già espletati in quanto al procedimento, ma nei quali è ancora sospesa la superiore sanzione, potranno i Commissari, sia spontaneamente per effetto della ispezione dei luoghi o dei documenti, sia per delegazione speciale del Dicastero dell'Interno, far rilevare tutte quelle circostanze che possono influire sulla loro finale decisione.

Art. 23. In quanto alle pendenti conciliazioni, distingueranno quelle che ritualmente approvate non sieno state ancora eseguite, dalle altre che abbiano avuta esecuzione senza essere state preliminarmente approvate.

In quanto alle prime, le faranno immediatamente eseguire.

In quanto alle altre, ne faranno accurata disamina, e trovandole fondate sopra norme di perfetta giustizia, le sottoporranno, alla superiore approvazione: trovandole lesive ai diritti dei Comuni, chiameranno di nuovo le parti a novello esperimento di più equa conciliazione. Riuscendo a comporre in accettabile accordo, ne sottoporranno il verbale alla superiore approvazione. Non riuscendo dichiareranno rescissi tutti gli atti della preventiva esecuzione, e ne daranno avviso alle autorità amministrative, perchè, dei diritti dei Comuni sia fatto esperimento dove e come conviene.

Art. 24. Nelle materie di loro propria competenza cureranno similmente, innanzi tutto, di far cessare le controversie col mezzo della conciliazione.

Non potendo riuscirvi fra dieci giorni consecutivi a quello della presentazione dei richiami, essi pronunzieranno dei limiti della propria giurisdizione.

Art. 25. In tutti i sopradetti casi la superiore approvazione sarà impartita colle norme del decreto del 6 ottobre 1860.

Art. 26. Le parti potranno essere legalmente rappresentate nella conciliazione, ma i loro mandatari dovranno esibire al Commissario le facoltà speciali loro concesse con atto autentico, che rimarrà presso del Commissario medesimo per essere alligato al verbale.

Art. 27. Il verbale dovrà essere sottoscritto dalle parti o da chi legalmente le rappresenta e dal Commissario.

Per le parti che non sapranno o non potranno sottoscrivere, supplirà la loro dichiarazione espressa nel verbale.

Art. 28. Il verbale sarà sempre sottoposta a registro.

Art. 29. Per lo sperimento di tutte le sopradette conciliazioni, salvo la spontanea comparsa delle parti il Commissario inviterà coloro che debbono intervenire a recarsi alla sua presenza, con atto di avviso che farà loro giungere per mezzo del servente comunale, addetto all'ufficio della conciliazione indicando loro il giorno e l'ora della comparsa.

In caso di contumacia di una o di tutte le parti sarà rinnovato l'avviso con l'intervallo a comparire di meno che otto giorni, salvo l'aumento legale per le distanze.

Verificandosi altra contumacia, si dichiarerà fallito l'esperimento della conciliazione e si procederà oltre ai termini degli articoli 18 e 19.

L'avviso sarà in ogni caso intimato alla persona o al domicilio reale delle parti, sempre valendosi del ministero dei serventi comunali. Allorché il domicilio reale non sia nel Comune si seguirà il disposto degli articoli 17 e seguenti di queste istruzioni.

Art. 30. Le trattative della conciliazione sospenderanno il corso del giudizio.

Con ciò non s'intenderanno mai sospesi i termini nei gravami o per quegli atti del procedimento giuridico che deggono farsi a pena di decadenza.


Art. 31. La conciliazione s'intenderà sempre sottoscritta con la clausola della superiore approvazione.

In pendenza di essa, la conciliazione sottoscritta dalle parti o dai loro procuratori, sarà irratificabile.

CAPO III.

Dello scioglimento delle promiscuità

Art. 32. Trovandosi per l'art. 174 della legge del 12 dicembre 1816 vietata ogni promiscuità di proprietà, di rendita o di diritti, i Commissari dovranno in ogni Comune promuovere lo scioglimento. Essi quindi, sciogliendo definitivamente quelle tuttavia esistenti, giudicheranno da subito e da amichevoli compositori tutte le questioni di tale scioglimento potesse dar luogo, e faranno rapporto al Dicastero dello Interno per tutte le altre



la cui esistenza sarà ritenuta necessaria per circostanze locali insuperabili.

Art. 33. Essi potranno ancora, per l'art. 4 del Decreto del dì 1.º di gennaio 1861, rivedere tutte le promiscuità che si trovassero in qualunque modo autorizzate. Rivedendole, faranno per ciascuna di esse circostanziato rapporto al Dicastero, proponendo o la continuazione della promiscuità, e la rimozione del divieto che vi era a scioglierla, secondo che troveranno o tuttora esistenti o mutato le condizioni, che ne avevano fatta autorizzare la continuazione.

Art. 34. I Commissari in ogni caso dovranno prima di tutto consultare i Consigli comunali circa la convenienza di sciogliersi la promiscuità o di farla continuare.

Art. 35. Il procedimento da seguirsi per lo scioglimento della promiscuità sarà conforme e quello fissato per la divisione in massa, in tutto ciò che riguarda i doveri degli agenti, dei periti, la loro ricusa e la prova.

Art. 36. In caso di dubbio sul diritto alla promiscuità, si attenderà allo stato del possesso, riserbando alle parti lo sperimento dei loro diritti sui canoni, senza impedirsi l'operazione, a norma dell'art. 18 del Decreto del 3 dicembre 1808, ricordato dall'art. 10 delle istruzioni del 10 marzo 1810.

CAPO IV.

Della divisione in massa

Art. 37. Tutti i demani ex feudali o ecclesiastici non ancora divisi, nei quali abbiano luogo gli usi civici e le promiscuità, sono soggetti alla divisione necessaria a norma degli stabilimenti in vigore.

Art. 38. I Commissari per eseguire tali divisioni, nomineranno subito gli agenti circondariali o mandamentali, per prendere cura e spingere con zelo ed attività le divisioni medesime, assistendo i periti e sollecitando gli amministratori comunali onde fornire tutti gli elementi sui quali deve procedersi al riparto.

Art. 39. I periti eletti si occuperanno di procedere alla misura e valutazione del demanio divisibile in ciascun Comune, e di elevarne la pianta, distinguendo i corpi tra loro, ed indicandone la denominazione e contrada, non che la estensione ed i confini, potendo essi all'uopo fare uso d'indicatori locali.

Art. 40. Le parti interessate, avvisate in iscritto per mezzo del detto servente, del giorno ed ora in cui i periti si recheranno sopra luogo, faranno, se lo credano necessario, gli opportuni rilievi, ed esibiranno al perito ogni titolo o documento conducente a far bene rilevare quelle circostanze che menano alla esattezza della operazione.

Art. 41. I periti, nella relazione che compileranno sul luogo controverso, faranno menzione dei rilievi e documenti delle parti. La relazione sarà distesa da uno di essi, da tutti firmata, se tutti sapiano sottoscrivere.

Art. 42. Il Commissario, sempre che stimi necessario, dovrà prendere conoscenza dei demani soggetti alla divisione, verificare le circostanze locali e le condizioni economiche dei naturali; assistito dall'assessore e dallo agente si recherà sopra luogo e cercherà di mettere di accordo le parti e conciliarne gli interessi, anche per le vie di transito e per lo esercizio di ogni altra servitù rustica, acciò l'ordinanza da emettersi possa soddisfare tutti gli interessi.

Art. 43. Di ufficio, o sui reclami delle parti, il Commissario potrà annullare tutti gli atti nel corso delle iniziate operazioni, o quella parte di essi che potrà credere conveniente, disponendone con ordinanza la nuova formazione.

Art. 44. Il commissario, in vista degli atti ritenuti ovvero rettificati, emetterà la corrispondente ordinanza motivata.

(continua)

CRONACA NAPOLITANA

Nel primo giorno di questo mese una massa di soldati sbandati aggiravasi nel territorio di Limatola in terra di Lavoro, minacciando di aggredire e mettere a sacco quel paese; ma,

giuntane la nuova in Caiazzo, mossero immediatamente incontro ad essa un drappello di truppa regolare comandato dal Luogotenente sig. Treves, e i militi di quella Guardia Nazionale. Verso le 4 p. m. si avvennero nella banda che occupava una favorevole posizione, ma dopo un'ora di vivo fuoco i masnadieri si diedero a precipitosa fuga, lasciando sei morti, ed un prigioniero ferito.

Nel calore del conflitto la Guardia Nazionale gareggiò di valore con le truppe, segnalandosi fra gli altri il caporale Jovinelli, che con singolare coraggio si battè co' briganti.

Nel mattino del dì 24 dello scorso mese di giugno un drappello di Guardie Nazionali comandato dal sig. Raffaele Falcone sosteneva nel bosco di Corigliano, in Calabria Citeriore, un lungo conflitto con la comitiva del famigerato brigante Gaetano Rosa Cozza. Dopo due ore di vivissimo fuoco, abbenchè fosse caduto estinto il milite Vincenzo Scaglione, e ferito l'altro Pietrangelo Celso, quello valorose Guardie Nazionali disperdevano la intera comitiva, recidendo tre dei più feroci fra quei masnadieri, a nome Francesco Casone Spaticchio, Antonio Pasturi Valente e Gaetano Ritano Petratunna, nipote del capobandito Rosa Cozza.

Nella notte del dì 20 giugno p. scorso, il sig. Umile Intrieri, Capitano della Guardia Nazionale di S. Pietro in Guarano provincia di Calabria Citra, accompagnato da pochi militi catturava un soldato sbandato, attaccava e disperdeva una comitiva di sette briganti, due dei quali rimaneano estinti nel conflitto, e liberava due abitanti di Rovito già prima sequestrati dai banditi.

Direzione della Specola Reale di Napoli

Napoli 5 luglio 1861.

Signor Direttore

Mi affretto a comunicarle gli elementi dell'orbita della bella cometa apparsa, prontamente calcolati dal mio collega signor Professor Degasperis, sulle tre osservazioni del 1, 2 e 3 luglio.

Passaggio al perielio. Giugno. 4. 719

Longitudine del perielio . . . 231° 45' 8".

Longitudine del perielio . . . 234° 53' 24".

Inclinazione dell'orbita. . . . 83° 26' 30".

Distanza perielia 0,71891.

Da ciò si deduce che l'astro si allontana dal sole e da noi, per modo che la sua luce andrà sempre più diminuendo; come il fatto stesso, nelle sere scorse, aveva già dimostrato.

Al 1. luglio la cometa si è trovata alla distanza dalla Terra di circa 12 milioni di miglia; distanza poco considerevole, trattandosi delle enormi dimensioni dello spazio in cui si aggirano i corpi celesti. Perciò il magnifico spettacolo di questa gran cometa è più dovuto alla sua prossimità, che alla sua grandezza. E la vera lunghezza dell'immensa sua coda, non superava in realtà i 16 milioni di miglia. Quella del 1838 aveva una coda estesa per 23 milioni di miglia; e l'altra del 1843 di 120 milioni!

Dal confronto de' surriferiti elementi della presente cometa, con quelli delle altre precedentemente apparse, non sembra risultarne una positiva identità con veruna di esse, e perciò sarebbe al tutto nuova, o per dir meglio non mai prima osservata a memoria d'uomini ne' suoi passaggi vicino al sole. Per altro una certa analogia, più o meno notevole, può ravvisarsi con le belle comete del 1684, 1742, 1807, e 1819. E le differenze, non guari considerevoli, che vi sono, potrebbero benissimo derivare dalla

inevitabile inesattezza di questo primo abbozzo di orbita parabolica, fondato su di un arco eliocentrico brevissimo, ed insufficiente a darne la vera orbita ellittica.

Bisogna dunque attendere ancora alquanto per chiarirci, con dati più sufficienti; intorno a tale sospetto.

(Gior. Uff.)

Il Direttore
ERNESTO CAPUCCI

NOTIZIE ITALIANE

TORINO

PARLAMENTO ITALIANO SENATO DEL REGNO

Il Senato del regno, nella sua tornata di ieri, dopo alcune comunicazioni d'ufficio, ricevette dal Ministro la presentazione dei seguenti progetti di legge, dei quali il primo venne dichiarato d'urgenza:

1. Autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto il corrente anno.

2. Costruzione in Torino della stazione definitiva delle strade ferrate dello Stato.

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata del 2 luglio. — Pres. RATTAZZI

La seduta è aperta alle otto antimeridiane.

L'ordine del giorno porta il progetto di legge per l'approvazione della *Convenzione colla Società-Talabot per la costruzione delle strade ferrate da Napoli all'Adriatico*.

Questa Società aveva già un contratto col l'ex-governo borbonico, e sarebbe stato bene costringerla ad eseguirlo sin dal principio della introduzione del nuovo regime. Ma la momentanea confusione inerente ai primi momenti d'ogni cambiamento di governo fu causa di sospensione, ed anche di luogo ad altre complicazioni, avendo il governo dittatoriale fatta la concessione delle ferrovie napoletane alla Società *Adami e Lemmi*.

Ed anzi queste complicazioni si prolungano ancora, poichè i signori *Adami e Lemmi* invocando la concessione avuta da *Garibaldi* hanno scritta una lettera al presidente della Camera per protestare contro la *Convenzione-Talabot*.

Per ciò *Crispi e Susani* propongono la quistione pregiudiziale.

Peruzzi, ministro dei lavori pubblici, la respinge. Quella strada ferrata è altamente reclamata dal paese. Ogni ritardo sarebbe dannoso materialmente e politicamente.

Se le proteste di qualche Società sono fondate, si daranno indennizzi, ma intanto si vada avanti. Del resto quando il dittatore *Garibaldi* fece la concessione ai signori *Adami e Lemmi* (a cui restano tuttora aggiudicate altre linee) ignorava la *convenzione-Talabot*, o (conosciutala) aveva promesso egli stesso di aggiustare la vertenza.

Dopo alcune altre osservazioni la quistione pregiudiziale è respinta.

Si passa alla discussione del progetto di legge.

Levi lo combatte. La convenzione è onerosa politicamente, perchè si fa con una società estera; finanziariamente, perchè impone gravi sacrifici all'erario; ed economicamente, perchè i materiali saranno tutti costrutti all'estero, e quindi cagioneranno vistosa esportazione di denaro.

Cini e Massari sostengono invece la con-

venzione caldaiente. Sotto l'aspetto politico l'approvazione del progetto è della massima importanza. Le ferrovie ci sono necessarie per poter governare le provincie napoletane in cui sono scarsissimi i mezzi di comunicazione. La elezione o il ritardo sarebbero fatalissimi.

Brunet parla in senso contrario.

Valerio fa alcune osservazioni in merito.

Conforti confuta le obiezioni messe innanzi da *Levi*, le quali si fondano su teorie dell'altro mondo, già morte e sepolte sotto i progressi delle scienze economiche.

Susani combatte il progetto.

Domani la Camera terrà due sedute una al mattino per la continuazione della discussione sulla convenzione *Talbot*, e l'altra pomeriggio per altri progetti.

La proroga avrà luogo probabilmente verso la metà del mese.

La Marina militare del Regno d'Italia

Dai ragguagli forniti nell'esposizione premessa al bilancio passivo della marina stato testè distribuito ai membri del Parlamento, si cavano le seguenti informazioni sullo stato dei bastimenti componenti la Marina militare del Regno d'Italia:

QUALITÀ	DENOMINAZIONE	Forza delle macchine in cavalli nominali	Numeri dei cannoni
Piro-Vascello a elice	Re Galantuomo.	450	70
Piro-Fregata di 4° rango a elice.	Maria Adelaide.	600	32
Id.	Duca di Genova.	600	52
Id.	Vittorio Emm.	500	51
Id.	Garibaldi.	450	55
Id.	Italia.	450	55
Id.	Carlo Alberto.	400	51
Id.	Regina (1).	400	51
Batteria galleggiante corazzata.	Terribile	440	30
Piro-fregata a ruote di 2° rango.	Governo	450	12
Id.	Costituzione	400	10
Id.	Tukery	380	8
Id.	Fulminante	370	10
Id.	Ettore Piramos.	300	8
Id.	Ruggiero.	300	8
Id.	Archimede.	300	8
Id.	Tancredi.	300	6
Id.	Guiscardo.	300	6
Id.	Ereole.	300	6
Piro-Corvetta a elice di 1° rango.	S. Giovanni	222	27
Piro-Corvetta a ruote di 2° rango.	Stromboli	200	6
Id.	Monzambano	200	4
Id.	Tripoli.	180	4
Id.	Malfatano.	160	5
Piroscafo a ruote.	Aquila.	140	3
Id.	Authion	130	7
Id.	Sirena.	120	7
Id.	Peloro	120	5
Id.	Garigliano.	120	4
Id.	Inchnusa	90	2
Id.	Gulnara	90	2
Id.	Giglio.	60	2
Id.	Rondine.	40	4
Id.	Antelope.	40	4

(1) Già a vela da trasformarsi in sistema misto alla Seyne.

Piroscafo, trasporto ad elice.	Vittoria.	320	2
Id.	Conte Cavour	300	2
Id.	Volturno	300	2
Id.	Dora.	240	2
Id.	Tanaro.	200	2
Id.	Washington	200	2
Piroscafo, trasporto a ruote.	Cambria	350	2
Id.	Plebiscito	300	2
Id.	Rosolino Pilo.	250	2
Id.	Indipendenza.	220	2
Piroscafo, trasporto a ruote.	Lombardo.	220	3
Id.	Franklin	220	2
Id.	Piemonte	140	2
Piro-Cannoniera ad elice	Confienza.	60	4
Id.	Vinzaglio.	60	4
Id.	Curtatone.	60	4
Id.	Palestro.	60	4
Id.	Montebello.	60	4
Id.	Varese.	60	4
Id.	Velocè.	40	4
Id.	Ardita.	40	4
Id.	Frassinetto (2).	16	3
Id.	Torrione (2).	16	3
Id.	Castenedolo (2).	16	3
Id.	Pozzolengo (2).	16	3
Id.	Mincio (2).	20	3
Id.	Adda (2).	20	3
Piroscafo avviso a elice	Calatafimi.	80	«
Id.	Feruccio.	80	»
Piroscafo avviso a ruote	Baleno.	80	»
Id.	Weissel.	80	»
Piroscafo rimorchiatore a ruote.	Oregon.	60	»
Id.	S. Pietro.	60	»
Id.	S. Paolo.	40	»
Piroscafo rimurchiare a ruote.	Luni.	40	»
<i>Bastimenti a vela</i>			
Fregata di 1.° rango.	Partenope.	»	50
Id.	S. Michele.	»	42
Corvetta a batteria coperta di 1.° rango.	Euridice.	»	27
Corvetta di 2.° rango.	Iride.	»	14
Id.	Valoroso.	»	14
Id.	Zeffiro.	»	12
Brigantino.	Tronto.	»	18
Id.	Generoso.	»	18
Id.	Intrepido.	»	18
Id.	Eridano.	»	14
Id.	Colombo.	»	8
Id.	Daino.	»	6
Id.	Benvenuto.	»	6
Nave onoraria.	Desgeney.	»	6
Id.	Aurora.	»	6
Id.	Azzardoso.	»	»
Id.	Feritore.	»	»
Goletta.	Argo.	»	»
Id.	Vigilante.	»	»
Bove.	Lampo.	»	»
Cutter.	Sparviero.	»	»
N° 2 Bombardiere.	Id.	»	»
» 14 Cannoniere.	Id. (3)	»	»
» 7 Bovi.	Id. (3)	»	»
» 8 Lenti.	Id. (3)	»	»
» 4 Paranzelle.	Id. (3)	»	»
» Scorrdoi.	Id. (3)	»	»
<i>Esistono in Napoli in istato d'innavigabilità.</i>			
Piro-Pregata a ruote.	Roberto.	»	»

(2) Nel lago di Garda.

(3) In cattico stato e senza denominazione.

Piro-Corderta a ruote.	Miseno.	»	»
Id.	Palinuro.	»	»
Id.	Stablia.	»	»
Vascello a vela.	Vesuvio.	»	»
Fregata a vela.	Isabella.	»	»
Id.	Caracciolo.	»	»
Corvetta a vela.	Cristina.	»	»

A tutti questi bastimenti vogliono essere aggiunti i due bellissimi piroscali nazionali *Villorio Emanuele* e *conte Cavour* recentemente comprati dal Governo, il piroscalo *Fairy Queen* acquistato in Inghilterra, due nuove pirofregate ad elice già messe in costruzione nel cantiere della Focce sotto il nome di *Principe Umberto* e *Principe Carignano*, una piro-corvetta ad elice di primo rango in costruzione nello stesso cantiere sotto il nome di *Principessa Clotilde*. Inoltre furono ordinate all'industria privata alla Seyne presso Tolone due batterie galleggianti corazzate di ferro *Terribile Formidabile*. — Nel cantiere di Castellamare si sta costruendo una nuova fregata ad elice denominata *Gaeta*, una piro-fregata con propulsore a elice *Messina*, ed una piro-corvetta eguale alla *Magenta* col nome *Etna*.

Alcuni giornali di Torino e di Provincia hanno fatto allusione a qualche duello che sarebbe avvenuto in questi giorni nel territorio alessandrino.

Ecco in proposito le nostre particolari informazioni che abbiamo luogo di credere esatte.

Quando avvenne il deplorabile fatto, pel quale fu allontanato da Parma il reggimento di Cavalleggeri di Montebello, un ufficiale di cavalleria dell'esercito meridionale, vedendo nella rottura dei piatti, portante l'effigie dell'illustre generale Garibaldi, una di quelle ingiurie che si lavano col sangue, mandò un cartello di sfida al figlio di un patrizio romano, ufficiale in quel corpo di cavalleggeri, e creduto capo, non semplice partecipe, in quella deplorabile scena.

I termini della sfida non erano circoscritti al solo ufficiale cui era diretta. Perciò un altro patrizio, e questi di famiglia torinese, con lettera gentilissima, dichiarò all'ufficiale garibaldino trovarsi anch'egli nelle condizioni del suo collega romano. Di qui una seconda sfida.

L'una e l'altra non ebbero pronto seguito, perchè i due ufficiali dell'esercito regolare erano agli arresti.

I duelli ebbero luogo il 25. — Il primo fra l'ufficiale garibaldino e il romano finì con due leggiere ferite a quest'ultimo, il quale ora può vantarsi di avere alla sua volta vinto il suo vincitore, che, per quanto ne consta, è rimasto sommamente soddisfatto della tanta dignità e cortesia di lui. — Il secondo duello ebbe luogo allo squadrone, come il primo. Ma fu più lungo e, se può dirsi, più accanito; dappoichè fu due volte sospeso e sempre ripreso con eguale vigoria, finchè al terzo assalto l'ufficiale torinese rimase ferito al polso della mano che teneva la sciabola, dopo aver data molteplici prove di bravura e di ammirabile sangue freddo. — Pare che entrambi questi due ufficiali di cavalleggeri, nel prender parte all'affare dei *malaugurati piatti*, non avessero inteso di darvi tutto quel significato che troppo naturalmente vi fu attribuito da tutti, e in particolare dai Garibaldini. Certo è che il modo leale e coraggioso con cui si condussero parla in loro favore; e gioverà, credon molti, coll'infondere reciproca stima, a quel buon accordo che fra esercito re-

golare e corpo de' volontari non deve mancare mai. Sarà perciò uno dei pochi casi in cui sarà permesso di non protestare che a mezza voce contro questo pregiudizio sociale, contro questo avanzo di barbarie, contro questo contro-senso civile, che si chiama duello.

(Diritto)

Non si metta in dubbio il riconoscimento assai prossimo del regno d'Italia per parte della Russia e della Prussia.

GENOVA

— Il vice ammiraglio conte Persano giunto in questi giorni a Genova, assunse ieri il comando di questo dipartimento marittimo.

ROMA

— Il Piemonte domanda che Francesco II sia espulsa da Roma, il Papa finora rifiutò nel modo più categorico. Dicesi altresì, che il duca di Gramont avrebbe trattato col re di Napoli da parte del governo francese e l'avrebbe invitato ad allontanarsi.

Parigi 27 giugno. — Parlasi nei crocchi legittimisti di una lettera dell'ex-re di Napoli a Napoleone III, ricevuta ieri a Fontainebleau, e relativa al riconoscimento del regno d'Italia. (G. di Colonia.)

— I prelati di Roma fanno gran rumore per l'opera di monsignor Liverani «Il Papato, l'Impero e il Regno d'Italia.» Dicono che il Santo Padre abbia fatto invitare monsignor Liverani a tornare in Roma; ma il prelado non volle accondiscendere e pubblicò a Firenze il suo libro contro il governo romano.

— La Patrie ha da Roma:

Il re Francesco II si dispone ad abbandonare Roma tra breve per andare alle acque. Si ritiene però che con la fine della bella stagione esso ritornerà nella città eterna.

— I signori Léon Renier e S. Corme presero possesso del Museo Campana, e ne incominciarono l'imballaggio. Occorreranno per trasporto 300 casse. Il museo Campana formerà la base d'un Museo speciale che si chiamerà Musée Napoléon III.

— Il generale Goyon, per la caduta che fece non ha guari da cavallo, chiese e ottenne congedo dal governo francese.

NOTIZIE ESTERE**FRANCIA**

La Presse parlando della nota di Thouvenot dice: «Essa definisce chiaramente la politica estera della Francia. Il diritto ch'essa invoca è il diritto de' popoli; la causa ch'essa rivendica non è quella delle dinastie, ma bensì quella della volontà nazionale. Proclamare simili principi a proposito di tale quistione, non è discuterla, è scioglierla. Questa circolare deve soddisfare, e i difensori dell'Italia, e quelli della libertà.»

— Da un carteggio da Vichy rileviamo i seguenti particolari:

L'imperatore rimarrà un mese a Vichy, giacché si propone di fare una cura completa che è di ventuno giorni.

La regina Cristina di Spagna s'attende contemporaneamente all'imperatore: e vanovi pure il duca di Gramont ambasciatore a Roma e parecchi altri personaggi importanti.

L'imperatore sarà accompagnato a Vichy da

un aiutante di campo, il generale di Reville, dal colonnello barone Lepie, mastro di casa delle LL. MM., da due ufficiali d'ordinanza e da un valletto di camera. Non avrà per guardia che dieci gendarmi a cavallo, e trecento uomini del primo reggimento granatieri, e per tutta distrazione la passeggiata e la musica militare dello stesso reggimento.

L'imperatore abiterà la casa Strauss che ora si sta preparando pel soggiorno d'un mese. È una bella casa moderna che prospetta il parco di Vichy, e che Strauss, direttore dell'orchestra al Ballo dell'Opera, fece fabbricare con un certo lusso.

— Napoleone III ha il progetto di rifabbricare la Tuilleries. Sui disegni che gli vennero presentati si calcolò una spesa di quaranta milioni.

Dispacci particolari della Perseveranza

Parigi 2 luglio (sera)

Il generale Fleury verrà a Torino.

Corre voce che Banneville verrà ministro in Italia.

A Varsavia, la popolazione rifiuta di fare un indirizzo di ringraziamento all'Imperatore. I Polacchi distinti hanno tutti rifiutato le funzioni del nuovo Consiglio di Stato. Una sorda agitazione regna nella Polonia e nella Russia meridionale.

Lord Dufferin è giunto in Francia e va a Londra.

Dispacci elettrici privati

(Agenzia Stefani)

Napoli 5 (sera tardi) — Torino 5 (9 15 ant.)

Parigi 4 — Stoccolma — Torrearsa fu ricevuto con entusiasmo. Egli ha ricevuto onori dal popolo. Nella prossima settimana avrà luogo un gran banchetto dagli abitanti di Stoccolma.

Pietroburgo — La gazzetta della borsa parla delle conseguenze della crisi monetaria. I proprietari delle principali miniere sono in grande imbarazzo, le raffinerie di zucchero chiedono milioni, principali capitalisti sospendono i lavori: 4 vaste fabbriche di spiriti ed altri principali stabilimenti e parecchi compagnie sono in liquidazione: i soci nelle grandi imprese vendono le azioni al 50 0/0.

Londra — Russell dice, che il Marocco non ha adempiuto ai suoi impegni. La Spagna preferisce di accettare il Tetuan piuttosto che rinnovare la guerra. Fitzgerald dice, che l'Inghilterra non può sostenere il Marocco, nè sollevare quistioni che cagionerebbero una guerra europea.

Parigi 5. — York 28. — Parecchi legni inglesi furono catturati.

Napoli 5. — Torino 4 (8 40 pom.)

Moniteur 4. — L'Imperatore ha ricevuto martedì a Fontainebleau a re: incaricato di rimettere la lettera di Vittorio Emanuele notificante l'atto legislativo, in virtù del quale assume il titolo di Re d'Italia.

L'ame de la Religion crede, Bonneville sarebbe nominato Ministro Plenipotenziario a Torino.

Liverpool — 6 milioni sono inviati in America.

Napoli 5. — Torino 4 (6. 5 pom.)

Parigi 4. — Fleury sarà l'ambasciatore straordinario incaricato di notificare la ricognizione del regno d'Italia.

(Notizie di Borsa)

Sostenutezza alla Borsa di Parigi	
Fondi piemontesi	73 30
« francesi 3 0/0	67 90
« » 4 1/2 0/0	98 00
Consolidati inglesi	89 3/4

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobiliare	— 698
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele	380
Id. id. Lombardo Veneto	497
Id. id. Romano	212
Id. id. Austriache	501

(Notizie di Borsa)

Napoli 6. — Torino 5 (8. 3 pom.)

Parigi 5 Borsa stazionaria

Vienna sostenuta	
Fondi piemontesi	73 25
« francesi 3 0/0	67 85
« » 4 1/2 0/0	97 50
Consolidati inglesi	89 3/4

(Valori diversi)

Azioni del credito mobil.	671 vagliastaccato
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele	360 vaglia
Id. id. Lombardo-veneto	495
Id. id. Romano	211
Id. id. Austriache	485 vaglia

BORSA DI NAPOLI

6 LUGLIO

R. Nap. 5 per 0/0.	. . .	74
— 4 per 0/0.	. . .	66 1/2
R. Sic 5 per 0/0.	. . .	74 1/2
R. Piem. » »	. . .	72 3/4
R. Tosc. » »	. . .	S. C.
R. Bolog. » »	. . .	S. C.

Il gerente EMMANUELE FARINA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO

De' fratelli de Angelis Vico Pellegrini n.° 4 p. p.

AL VERO GRAN RIBASSO

Barège e Chinè la canna carl.	. . .	6
Castori e Lanette..	. . .	Duc. 5
Tela Pelle inglese.	. . .	4
Flanello inglese.	. . .	1, 20
Saponi e Profumeria		
Spille di Avorio a carl.	3 e molti altri	
oggetti di osso ed avorio-ornamento il		

più elegante per Console, Toilette ec.
Cestini per Signore a carl. . . . 3
Carrozelle per Fanciulli da gr. 25 a 70
Scatole di colori.
Bocchini di schiuma di mare da grana 15
a Duc. 3,00.

TEODORO GRIEB

Toledo n.° 85 p. p.